



## **NORME DI COMPORTAMENTO E DI RESPONSABILITA'**

### ART. 01 DOVERI E OBBLIGHI GENERALI

La Società ed i tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento Organico Particolare, devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e sportiva. Ad esse è fatto divieto di esprimere, pubblicamente, giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone, o di altri Enti operanti nell'ambito sportivo, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare, a terzi, notifiche ed informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso procedimenti disciplinari, siano essi giocatori, dirigenti, o arbitri.

### ART. 02 ILLECITO SPORTIVO E OBBLIGO DI DENUNCIA

Rispondono di illecito Sportivo le Società, i soci ed i tesserati in genere che consentano che altri, a loro nome o nel loro interesse, compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica. Il dirigente, il socio o il tesserato che, comunque, abbia avuto rapporti con Società o persone che abbiano posto, o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati al comma precedente, ovvero che sia venuto a conoscenza, in qualunque modo, che altri abbiano avuto tali rapporti, hanno il dovere di informare, senza indugio, il Comitato Provinciale AICS che prenderà i provvedimenti del caso secondo quanto previsto dalle norme statutarie.

### ART. 03 RESPONSABILITA' DELLE PERSONE FISICHE

Le persone indicate negli articoli precedenti rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo, o per colpa.

I dirigenti dotati di legale rappresentanza della Società sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario, delle infrazioni regolamentari commesse dalle Società medesime. L'ignoranza dei Regolamenti e di tutte le altre norme previste non può essere invocata come giustificazione.

I comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione. Non è ammessa la prova contraria a tale presunzione.

### ART. 04 RESPONSABILITA' DELLE SOCIETA'

Le Società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi dei citati Regolamenti. Le Società sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari. Agli stessi effetti le Società rispondono altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva,

dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori. Le società rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico nel campo di gioco. Le Società sono presunte responsabili sino a prova contraria degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee. Le Società stesse potranno essere ritenute non responsabili se, dalle prove fornite, risulti che la incolpata non ha partecipato all'illecito, oppure lo ignorava.

**Le Società sono altresì responsabili per danni provocati, dai propri tesserati, a cose, o a persone, nella figura dell'arbitro. Restano, comunque, a carico della Società ospitante eventuali danni la cui responsabilità non è stata accertata.**

#### ART. 05 POTERI E DOVERI DELL'ARBITRO IN ORDINE ALL'INIZIO, ALLA PROSECUZIONE OD ALLA INTERRUZIONE DELLE GARE.

Durante la gara l'arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dai Regolamenti. E' nei poteri dell'arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara quando si verificano fatti o situazioni tali che, a suo giudizio, siano pregiudizievoli dalla incolumità propria, dagli assistenti o dei calciatori, oppure che siano tali da non consentirgli di dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio. In alternativa l'arbitro ha la facoltà di far proseguire la gara stessa, pro forma, per fini cautelativi o di ordine pubblico.

E' fatto obbligo dell'arbitro di astenersi dal dare inizio, o dal far proseguire una gara, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente capoverso, nel caso in cui siano introdotte sul terreno di gioco persone la cui presenza contrasti con le disposizioni del Regolamento.

In tal caso, impregiudicato ogni successivo giudizio, la gara non iniziata o sospesa dovrà, comunque, avere svolgimento.

#### ART. 06 POTERI DEGLI ORGANI DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLA VALIDITA' DELLE GARE.

Quando si siano verificati, nel caso di una gara, fatti che per la loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli organi della disciplina sportiva (Giudice di 1a Istanza e Giudice di 2a Istanza) stabilire se essi abbiano avuto influenze sulla regolarità di svolgimento della gara ed in quale misura. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi della disciplina sportiva possono: dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salvo ogni altra sanzione disciplinare; ovvero adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 ; ovvero ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.

Fuori dei casi di cui sopra, quando ricorrano estremi di carattere eccezionale, gli Organi della disciplina sportiva possono annullare la gara e disporre la ripetizione, ovvero ordinare l'effettuazione.

ART. 07 POTERI DELLA COMMISSIONE CALCIO

Qualora la Commissione Calcio venga a conoscenza di fatti che possano aver influenzato il risultato di un incontro dovrà darne subito comunicazione al Giudice di 1° Istanza.